



DELIBERA N. 28

17 gennaio 2024

Oggetto

Istanza congiunta, per adesione successiva, di parere per la soluzione delle controversie, ex articolo 211, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presentata da ESG S.r.l. e dal Comune di Crotona – Procedura aperta per il servizio di pulizia uffici comunali (24 mesi) - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - CIG: 97432987DC - Importo a base di gara: euro € 183.636,92 - S.A.: Comune di Crotona
UPREC-PRE 789/2023/S/PREC – FASC. 5402/2023

Riferimenti normativi

Art. 95, d.lgs. 50/2016;

Parole chiave

Appalto – Servizi – Offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta tecnica e offerta economica – Principio di segretezza delle offerte – Divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica

Appalto – Servizi – Offerta tecnica -- Limiti dimensionali – Sforamento - Conseguenze - Principio di parità di trattamento e non discriminazione - Violazione

Massima

appalto pubblico – servizi - scelta del contraente – procedura – in genere – bando – disciplinare di gara – clausola - limiti dimensionali offerta tecnica – interpretazione

appalto pubblico - servizi - scelta del contraente – procedura – gara – offerta tecnica – limiti dimensionali – violazione – sussiste

Il disciplinare di gara che impone limiti dimensionali all’offerta tecnica con obbligo di allegare la documentazione attestante le dichiarazioni rese nell’offerta e che prevede espressamente che non saranno assegnati punteggi (punti zero) alle voci non indicate o indicate in sezioni non pertinenti, impone che le voci contenute in parti diverse dell’offerta tecnica, ivi inclusi gli allegati, non siano valutabili e quindi non siano idonee a generare punteggio.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 17 gennaio 2024



DELIBERA

VISTA l'istanza della ESG S.r.l., acquisita al prot. gen. ANAC n. 95812 del 26 ottobre 2023, con cui contesta la determina di aggiudicazione in favore del RTI CAI Service Group S.p.A./Giovani del 2000 società cooperativa, per errata valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, causa: 1) commistione tra offerta tecnica e offerta economica, essendo stati inseriti elementi dell'offerta economica in quella tecnica, per aver indicato un risparmio di spesa della manodopera per la SA, comportante l'esclusione ; 2) mancata descrizione di alcuni criteri/sotto criteri di valutazione dell'offerta tecnica, descritti invece nei relativi allegati, non valutabili ai sensi dell'art. 17 del disciplinare di gara - che ha limitato a 35 il numero di pagine valutabili, indicato in zero (0) il punteggio attribuibile alle pagine eccedenti, ammesso allegati solo a comprova di quanto dichiarato nell'offerta – comportante l'annullamento dei punti assegnati e la rivalutazione dell'offerta;

VISTO che l'istante ha sottoposto all'Autorità i seguenti quesiti: «a) se il partecipante alla procedura di gara che nell'offerta tecnica indica espressamente che una parte delle ore di servizio prestate non graveranno sull'appalto, creando un forte condizionamento sulla commissione valutatrice, debba essere escluso; b) se i punteggi attribuiti ad un'offerta tecnica che presentano profili di assoluta manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti, in quanto la commissione valutatrice non ha rispettato quanto prescritto nella *lex specialis* per l'attribuzione dei punteggi, non limitandosi a valutare i criteri o le parti di criteri sviluppati nell'offerta tecnica, ma valutando anche i criteri o parti di criteri sviluppati negli allegati, debbano essere nuovamente oggetto di valutazione applicando correttamente quanto previsto nella *lex specialis*»;

VISTA l'adesione del Comune di Crotone acquisita al prot. gen. ANAC n. 98692 del 6 novembre 2023;

VISTO l'avvio del procedimento, comunicato in data 13 novembre 2023;

VISTE le memorie e i documenti depositati in atti dalle parti;

VISTA, in particolare, la memoria dell'aggiudicatario, con cui viene contestata l'inammissibilità dell'istanza di precontenzioso ex art. 7, comma 1, lett. c) del Regolamento;

RILEVATO che la questione sottoposta all'esame dell'Autorità verte, nel caso in esame, sulla legittimità dell'operato della commissione giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, sia per la presunta commistione tra offerta tecnica ed economica, sia per i punteggi assegnati ad alcuni criteri di valutazione, asseritamente non valutabili;

VISTO, in particolare, che la SA e l'aggiudicatario confermano la legittimità dell'aggiudicazione in favore dell'RTI CAI Service Group S.p.A./Giovani del 2000 società cooperativa e contestano le affermazioni dell'istante, sostenendo la correttezza dell'operato della commissione giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, ritenendo insussistente sia la commistione tra offerta economica e offerta tecnica, sia la violazione dell'art. 17 del disciplinare di gara da parte dell'aggiudicatario e della commissione giudicatrice;

VISTO, in particolare, che la SA, sul primo profilo, ritiene che l'indicazione di parte delle ore di servizio non gravanti sull'appalto, ossia gratuite, non sia di per sé idonea a condizionare la commissione giudicatrice e a pregiudicarne l'imparzialità valutativa, non essendo sufficiente a tal fine la mera inclusione di elementi economici nell'offerta tecnica ma è necessaria la dimostrazione in concreto che la conoscenza anticipata degli stessi abbia l'effettiva capacità di influenzarne la valutazione nella scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia che la descrizione dell'elemento economico deve consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza. Nel caso in esame tale circostanza



non si è realizzata, posto che la formulazione di tali elementi è stata vaga e generica e priva di ulteriori specificazioni;

VISTO, altresì, che la SA, sul secondo profilo, ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 17 del disciplinare di gara in relazione alla parte in cui prevede il limite dimensionale, ossia il numero massimo di facciate entro cui l'offerta deve essere contenuta, e i criteri redazionali dell'offerta, né nella formulazione dell'offerta da parte dell'aggiudicatario - a nulla rilevando il mancato riempimento delle singole facciate, la presenza di schede grafiche di difficile lettura per la minuscola dimensione del carattere - né da parte della commissione giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi all'offerta dell'aggiudicatario, posto che il disciplinare non prevede nessuna sanzione per la violazione dei limiti dimensionali, ossia l'esclusione dell'offerente, l'oscuramento delle parti eccedenti ovvero la mancata attribuzione del punteggio, ritenendo che trattasi di "norma dispositiva imperfetta", che pur contenendo previsioni specifiche e prescrizioni non è presidiata da sanzioni in caso di violazione. Ne consegue, a parere della SA, la correttezza e la legittimità dell'operato della commissione giudicatrice, oltre che il fatto che nessuna disposizione del disciplinare sia stata disapplicata, disattesa o violata, ritenendo: a) insussistente il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica da parte dell'aggiudicatario, in particolare, per la parte che descrive i sotto criteri A.1.1-2-3 (Qualità della struttura Organizzativa), A.1.5 (Formazione del personale), A.2.3. (Procedure di controllo), A.3.1-2 (Sistema informativo aziendale), operato mediante il rinvio a elementi inseriti nella documentazione allegata all'offerta, con la dicitura: «Essendo l'argomento di vasta enunciazione ed impossibile da riportare in un numero così esiguo di pagine, abbiamo ritenuto opportuno riportare degli approfondimenti in un allegato per una migliore comprensione degli argomenti trattati», allegati che non consistono solo nella documentazione a comprova di quanto già ivi dichiarato (volume A), ma presentano un contenuto estensivo e di approfondimento, che introduce nell'offerta tecnica elementi indicati in sezione non pertinente; b) insussistente la violazione del disciplinare da parte della commissione di gara, con l'assegnazione in concreto all'aggiudicatario dei punteggi indicati nei verbali di gara anziché del punteggio diverso o di nessun punteggio, in applicazione della disposizione che prevede «Non saranno assegnati punteggi alle voci non indicate (punti 0) o indicate in sezioni non pertinenti», e non inficiato il giudizio così formulato dalla commissione giudicatrice;

RILEVATO che la SA, in merito alla valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario operata dalla commissione giudicatrice, ha presentato controdeduzioni con due memorie. Con la prima ha rappresentato che non sussiste, nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, un'omessa o incompleta trattazione o trattazione in sezione non pertinente dei criteri/sotto criteri/sub criteri indicati dall'istante poiché «in virtù del richiamo operato in seno all'offerta agli approfondimenti contenuti negli allegati [...] attraverso il predetto rinvio (reso possibile dall'inserimento nella sezione dedicata a quel sotto criterio della relativa formula di richiamo), quel dato/elemento/sub criterio deve ritenersi, non già semplicemente richiamato, ma compiutamente trattato e materialmente inserito e trascritto nella relativa sezione», precisando, altresì, che detti elementi sono stati trattati «in maniera approfondita tramite schede di approfondimento [...] contenute negli allegati e che in virtù della clausola di rinvio devono ritenersi comunque richiamati e dunque trattati in seno all'offerta»; mentre nella memoria integrativa, in contraddizione con la memoria precedente, ha rappresentato che «l'offerta tecnica formulata dall'aggiudicatario risulta di per sé dotata di "autosufficienza valutativa" e perciò solo idonea, in quanto tale, nella sua originaria consistenza ed a prescindere dagli eventuali ulteriori approfondimenti contenuti nella documentazione allegata, ad essere vagliata e positivamente valutata dalla commissione e ciò al di là dell'inserimento in seno alla stessa, relativamente ad alcuni degli elementi dei sotto criteri di valutazione, della formula di rinvio e indipendentemente dalla portata e dall'efficacia che alla stessa si ritiene di riconoscere» e che «emerge *ictu oculi* il carattere di completezza e di autonoma consistenza della stessa [offerta tecnica, N.d.R.] [...] al punto da rendere pleonastico e superfluo l'inserimento della



summenzionata formula di rinvio, ben potendo l'organo valutativo formulare un giudizio [...] anche sulla scorta del contenuto dell'offerta, al netto delle informazioni aggiuntive, richiami e rimandi»;

RITENUTO, preliminarmente di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di precontenzioso, in quanto le doglianze sollevate dall'istante conseguono alla conoscenza dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, che è stata ostensa dalla Stazione appaltante in data 10 ottobre 2023, sicché l'istanza, trasmessa in data 26.10.2023, è tempestiva;

VISTO l'art. 4 del disciplinare di gara che prevede che «Il valore della manodopera ha un'incidenza di circa il 74,50%» e l'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto che prevede che: «Il valore della manodopera ha un'incidenza di circa il 74,50% sul valore complessivo del servizio in argomento posto a base di gara»;

VISTO l'art. 17 (Criterio di aggiudicazione) del disciplinare di gara che, a pagina 29, indica che «L'offerta tecnica dovrà essere redatta per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, su max 10 facciate stampa in formato News Time Roman (foglio formato A4 – testo corpo 12, margine superiore e inferiore 2,5 – margine destro e sinistro cm 2 interlinea 1,5). Ognuna delle 10 pagine oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice dovrà essere debitamente numerata da uno a dieci. L'offerta Tecnica dovrà essere formulata in modo conciso seguendo lo schema di valutazione di cui al prospetto sotto riportato, che contiene l'indicazione degli elementi che l'Amministrazione considera qualificanti. **Non saranno assegnati punteggi alle voci non indicate (punti 0) o indicate in sezioni non pertinenti. La Commissione, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, dovrà considerare i criteri di valutazione indicati nel sotto riportato schema con i relativi punteggi. All'offerta dovrà essere allegata la documentazione attestante le dichiarazioni rese nell'offerta (es. convenzioni, partenariati, curricula in formato europeo resi sotto forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000), ai fini dell'assegnazione del punteggio, come previsto dallo schema di valutazione. La documentazione allegata non concorre al raggiungimento del limite delle 10 facciate per l'offerta tecnico – organizzativa. [...]**»;

VISTI i chiarimenti n. 6, 7, 8, 9, 10 sull'art. 17 del disciplinare di gara, con cui la SA ha precisato che «Il limite max delle pagine di cui si compone l'offerta tecnica è di 35 pagine (escluse copertina, indice, tabelle ed eventuali allegati)», il chiarimento 14 che segue: «Domanda: la presente per confermare che l'offerta tecnica sarà composta da un unico documento il cui limite di facciate deve essere così sviluppato: Criterio A. Organizzazione del servizio 10 facciate; Criterio B. Metodologie tecniche-operative 10 facciate; Criterio C. Metodologie tecniche-operative 10 facciate; Criterio D. Compilazione direttamente nel pannello di gara; Criterio E. Sicurezza e tipo di macchine, strumenti e attrezzature 5 facciate. Risposta: L'offerta tecnica può essere costituita da un unico documento o da più documenti comprendenti tutti gli elementi di valutazione»; e il chiarimento 16 «Il numero complessivo delle pagine dell'offerta è di 35, e non sono computati le copertine e gli indici», che chiariscono le previsioni di cui sopra;

VISTA l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, composta da 5 volumi, A, B, C, D, E, corrispondenti ai 5 criteri di valutazione indicati dal disciplinare, e da tre allegati, uno al volume A di 130 pagine, uno al volume B di 71 pagine e uno al volume E di 166 pagine, cui i corrispondenti volumi dell'offerta rinviano, con la seguente formula: «Essendo l'argomento di vasta enunciazione ed impossibile da riportare in un numero così esiguo di pagine, abbiamo ritenuto opportuno riportare degli approfondimenti in un allegato per una migliore comprensione degli argomenti trattati»;

RILEVATO che l'allegato al volume 'A', descrittivo del criterio di valutazione 'A' (organizzazione del servizio), cui si potevano assegnare complessivamente massimo n. 32 punti, conteneva, oltre ai documenti a comprova di quanto dichiarato nel volume medesimo dell'offerta tecnica (CV), la descrizione dei sotto criteri motivazionali:

- A.1.1 (gruppo di lavoro e struttura organizzativa del personale),
- A.1.2 (Responsabile servizio e sua formazione),
- A.1.3 (fasce reperibilità Responsabile),



- A.1.5 (numero di ore di formazione del personale),
- A.2.3 (procedure di controllo per le verifiche di qualità del servizio, periodicità e reportistica, modalità interfaccia col Cliente),
- A.3.1 (eventuale disponibilità di un sistema informativo aziendale gestionale per pianificazione interventi e del funzionamento dei report forniti),
- A.3.2 (Indicazione sistemi segnalazione e tempi intervento per risoluzione di problematiche specifiche),

che completavano le corrispondenti sezioni del volume 'A' dell'offerta tecnica, in virtù del rinvio sopra richiamato;

RILEVATO che l'allegato al volume 'B', descrittivo del criterio di valutazione 'B' (Metodologie tecniche-operative), cui si potevano assegnare complessivamente massimo n. 20 punti, conteneva la descrizione del sotto criterio motivazionale B.1 (Metodologie e criteri tecnico-operativi), che completava la corrispondente sezione del volume 'B' dell'offerta tecnica, in virtù del rinvio sopra richiamato;

RILEVATO che l'allegato al volume 'E', descrittivo del criterio di valutazione 'E' (Sicurezza e tipo di macchine, strumenti e attrezzature), cui si potevano assegnare complessivamente massimo n. 10 punti, conteneva, oltre che documenti a comprova di quanto dichiarato nel volume medesimo dell'offerta tecnica (schede tecniche), la descrizione dei sotto criteri motivazionali:

- E.1 (Attrezzature)
- E.2 (prodotti)

che completavano le corrispondenti sezioni del volume 'E' dell'offerta tecnica, in attuazione del rinvio sopra richiamato;

VISTO il verbale n. 3 della seduta pubblica del 05.09.2023, in cui sono riportati i punteggi assegnati dalla Commissione alle offerte tecniche dei concorrenti;

VISTI i precedenti pareri dell'Autorità sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, in cui da ultimo ha affermato che «Il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica non deve essere inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l'anticipata conoscenza di un elemento dell'offerta economica già nell'ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all'una piuttosto che all'altra offerta. Ciò si traduce nella possibilità di ammettere che nell'offerta tecnica possano anche essere inclusi singoli elementi economici che si siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell'opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica» (parere di precontenzioso approvato con delibera n. 324 del 30.05.2023);

VISTI i precedenti pareri dell'Autorità sullo sfioramento dei limiti dimensionali dell'offerta in cui è stato chiarito che «Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, l'operatore economico che contesti lo sfioramento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica fissati dalla lex specialis da parte degli altri concorrenti è tenuto a fornire un'apposita prova sull'effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell'eccedenza dimensionale dell'offerta» (delibera n. 129 del 28.03.2023) e che «La stazione appaltante può richiedere nel disciplinare di gara adempimenti formali per la formulazione dell'offerta tecnica, come limiti dimensionali riferiti al numero di pagine massime consentite così come criteri redazionali, ma l'applicazione di tali prescrizioni deve avvenire nel rispetto dei principi di certezza, trasparenza e *favor participationis*» (delibera n. 323 del 21.04.2021);

RILEVATO che nella sentenza citata dalla SA - resa in un caso in cui il disciplinare era poco chiaro e si doveva dare un'interpretazione dello stesso che ricostruisse l'effettiva intenzione della SA (ex art. 1362



c.c.) - il Consiglio di Stato ha affermato che «In materia di gare pubbliche, la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis, e in ogni caso (nei casi in cui la regola, sempreché sia formulata in termini inequivoci, sia accompagnata da una espressa e specifica sanzione escludente) nel senso che l'eventuale eccedenza quantitativa rispetto al limite prefigurato dalla lex specialis determini, in concreto, una alterazione valutativa dell'offerta» (Consiglio di Stato, Sez. V, 18.08.2023, n. 7815);

RILEVATO, altresì, che il Consiglio di Stato, in un altro caso in cui il dato testuale della legge di gara imponeva limiti dimensionali all'offerta tecnica e il mancato rispetto dei limiti dimensionali non era sanzionato con l'esclusione dell'operatore economico dalla gara «ma con il mero divieto per la commissione di esaminare le eventuali pagine eccedenti il limite massimo ai fini della valutazione delle offerte» - ha stabilito che «Evidenziata la validità e la cogenza [...] del disciplinare, è incontestato che la commissione abbia valutato l'offerta dell'aggiudicataria nelle sue complessive [...] pagine, in contrasto, pertanto, con tale disposizione. In ragione di ciò, l'attività della commissione ha integrato un'inammissibile disapplicazione [...] del disciplinare in sede di valutazione dell'offerta della prima graduata "in aperta violazione del principio di parità e di non discriminazione fra i partecipanti alla gara, atteso che dall'operato della stazione appaltante è conseguito un potenziale vantaggio per chi non si è attenuto alle prescrizioni della lettera d'invito rispetto a quanti invece lo abbiano fatto, rinunciando ad inserire nella relazione informazioni aggiuntive che, se valutate, avrebbero potuto fornire elementi di ulteriore valorizzazione dell'offerta" (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 luglio 2021, n. 5112). Invero, il disciplinare [...] costituisce [...] la lex specialis di gara alla quale sono vincolati non solo i concorrenti, ma la stessa stazione appaltante, che non conserva, perciò, alcun margine di discrezionalità nella sua concreta attuazione. Le preminenti regole di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, nonché la salvaguardia del valore della par condicio dei concorrenti, impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole della lex specialis, per cui è preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da una obiettiva incertezza del loro significato (Cfr. Cons. Stato, V, 6 agosto 2021, n. 5781). "La lex specialis di gara deve essere interpretata in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in essa contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento che di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima" (Cons. Stato, V, 8 aprile 2021, n. 2844) [...] nel caso di specie, dopo aver fissato le regole di gara, la commissione se ne è illegittimamente discostata, privilegiando C.F. che tale clausola aveva palesemente trasgredito» (Consiglio di Stato, Sez. V, 09.08.2022, n. 7022);

RILEVATO tutto quanto sopra, si ritiene:

- 1) sul primo quesito, attinente alla violazione del divieto di commistione tra offerta economica e tecnica, che la mera indicazione, in sede di offerta tecnica, dell'impegno del concorrente a prestare ore aggiuntive attraverso la propria forza lavoro non è idonea, in alcun modo, a consentire la ricostruzione dell'offerta economica presentata. Al contrario, come correttamente rilevato dall'aggiudicatario, tale parte di offerta è conforme al criterio di valutazione delle offerte A, subcriterio A.1., con cui si chiedeva ai concorrenti di indicare il monte ore per ciascun addetto al servizio. Si ritiene di dover, altresì, precisare, a beneficio anche della Stazione appaltante, che la "gratuità" della messa a disposizione del personale va intesa esclusivamente nel senso che l'importo contrattuale (ovvero l'importo a base di gara al netto del ribasso offerto dal concorrente) deve consentire la remunerazione di tutti i fattori produttivi necessari per l'esecuzione dell'appalto, comprese le ore aggiuntive (id est il personale aggiuntivo) offerte: pertanto, il citato elemento della "gratuità" non può che aver inciso, al pari degli altri criteri di valutazione, nel senso di valorizzare maggiormente un'offerta e renderla, per la Commissione, preferibile ad un'altra, senza intaccare quei profili di trasparenza e neutralità della valutazione contestati dall'istante;



- 2) in merito al secondo quesito, che, nonostante il disciplinare di gara non sanzionasse espressamente con l'esclusione o con lo stralcio parziale l'offerta avente limiti dimensionali maggiori rispetto a quelli consentiti, il principio di conservazione degli atti giuridici – che, nel dubbio, impone di seguire l'interpretazione che consenta di mantenere gli effetti di una previsione anziché quella che ne determini la privazione – e il principio della *par condicio* inducono a ritenere che, nel caso di specie, la valutazione compiuta dalla Commissione di gara in merito all'offerta dell'aggiudicataria non sia stata svolta secondo le prescrizioni del disciplinare. Ed infatti, dalla lettura dei verbali di gara non si evince che la Commissione si sia limitata ad esaminare i contenuti della relazione tecnica ovvero che i punteggi assegnati siano frutto della valutazione dei soli elementi contenuti nella citata relazione. In difetto di una tale precisazione nei verbali, si deve necessariamente presumere che la Commissione abbia esaminato e valutato l'intera offerta tecnica. D'altro canto, l'istante ha fornito un principio di prova in ordine all'indebito vantaggio conseguito dall'aggiudicataria, evidenziando che la parte aggiuntiva (che consta, in totale, di quasi 370 pagine) contiene elementi relativi ai criteri motivazioni per l'assegnazione dei punteggi, la cui valutazione – pena la manifesta illogicità del punteggio conseguito dall'aggiudicataria – deve essere stata effettuata dalla Commissione per stabilire la preferenza da accordare ad un'offerta piuttosto che all'altra;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che nella procedura in esame:

- il RTI CAI Service Group S.p.A./Giovani del 2000 non ha violato il divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed economica;
- le valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice in merito all'offerta tecnica dell'aggiudicataria non sono conformi al disciplinare di gara nella parte in cui imponeva limiti dimensionali dell'offerta tecnica, tenuto conto del principio di prova fornito dall'istante in merito all'indebito vantaggio conseguito dall'aggiudicataria.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente